



Segreteria Nazionale

Via Cavour, 58 - 00184 Roma

Tel. +39 06 48903773 - 48903734

Fax: +39 06 62276535

coisp@coisp.it

www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 513/2025 S.N.

Roma, 11 luglio 2025

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI DELLA POLIZIA DI STATO

**OGGETTO: Questura di Fermo, violazioni contrattuali.
Richiesta di intervento urgente.**

Condividendone appieno il contenuto, si trasmette l'unita lettera della nostra Segreteria Provinciale COISP di Fermo, sottoscritta congiuntamente alle altre OO.SS. della provincia, con la quale si diffida il Questore di Fermo dal proseguire con le plurime e gravi violazioni delle disposizioni contrattuali e dell'Accordo Nazionale Quadro (A.N.Q.).

In particolare, la programmazione dei servizi settimanali presso la Questura di Fermo presenta reiterate anomalie e palesi violazioni contrattuali, tra cui:

- adozione di orari non previsti dall'A.N.Q. né concordati in sede decentrata;
- impiego di personale in turni incompatibili con i limiti stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 dell'A.N.Q.;
- programmazione del recupero orario necessario al completamento dell'orario settimanale attuata nei confronti di soli alcuni colleghi e senza alcuna preventiva intesa con le OO.SS. e pianificazione con il personale interessato;
- attribuzione di compiti di reperibilità ("presenza qualificata") in assenza di accordi sottoscritti;
- comunicazione tardiva della programmazione settimanale.

Considerata la gravità e la sistematicità di tali violazioni, si chiede a codesto Ufficio un sollecito e risolutivo intervento presso la Questura di Fermo volto a far cessare immediatamente ogni comportamento difforme dalle norme contrattuali e a garantire il pieno rispetto dei diritti dei lavoratori.

In attesa di cortese urgente riscontro, l'occasione è gradita per inviare i più Cordiali Saluti.

La Segreteria Nazionale del COISP



OGGETTO: Questura di Fermo. Violazioni contrattuali - Diffida.

AL SIGNOR QUESTORE

FERMO

ALLE SEGRETERIE NAZIONALI

ROMA

Gentile Signor Questore,

Nel consultare la programmazione settimanale dei servizi per la Questura di Fermo, si constata diverse peculiarità che rappresentano vere e proprie violazioni contrattuali agli accordi sottoscritti ed ai diversi articoli dell'A.N.Q..

Partendo dal presupposto che nessuna informazione preventiva è giunta a queste OO.SS. per gli orari adottati per i servizi interessati, si osserva quanto segue:

In primo luogo, si è notata la particolarità dell'ordine pubblico per gli eventi musicali a Servigliano, con un insolito orario 18.00/23.00, non utile e soddisfacente al regolare svolgimento del servizio, viste le esperienze degli anni precedenti, **orario non contrattualizzato e quindi non utilizzabile**, anche a seguito della mancata sottoscrizione degli accordi decentrati proposti dall'Amministrazione, che la maggioranza delle Organizzazioni Sindacali ha rigettato.

Inoltre, l'orario 18.00/23.00, di sole cinque ore, non può essere adottato perché l'art. 7 del vigente Accordo Nazionale Quadro stabilisce, al comma 5, che: *“Per i servizi di ordine e sicurezza pubblica prevedibili e programmabili, disposti con l'ordinanza di cui all'articolo 37 del D.P.R. n. 782/1985, si applicano i turni stabiliti dagli articoli 8 e 9 del presente Accordo, con la possibilità, nel caso sia necessario assicurare particolari situazioni di servizio, di anticipare o posticipare di un'ora l'inizio dei predetti turni”*.

L'unico orario di sole cinque ore di lavoro è indicato all'art. 8 dell'Accordo Nazionale Quadro e riportato nella tabella *“PROSPETTO 1 – SCHEMA DEI SERVIZI CONTINUATIVI ARTICOLATI SU SEI TURNI SETTIMANALI”*, allegata al suddetto Accordo, che prevede l'effettuazione del turno 19.00/24.00 per il solo personale stabilmente addetto ai servizi continuativi. Il turno di cinque ore viene poi compensato, nello sviluppo della turnazione, dall'orario 00.00/07.00, di sette ore, che consente pertanto di completare l'orario di lavoro settimanale di 36 ore previste dal contratto di lavoro.



Per quanto sopra descritto, l'orario 18.00/23.00 per un servizio di ordine pubblico, ma anche l'orario 19.00/24.00 per servizio di ordine pubblico "Interforze", non può essere utilizzato e deve essere rivalutato seguendo i dettami normativi.

Si è notato, inoltre, che è stato previsto per alcuni operatori l'effettuazione del servizio di ordine pubblico con il citato orario serale 18.00/23.00 nella giornata del sabato, prevedendo per gli stessi il riposo settimanale il giorno successivo, ovvero la domenica, che, come già confermato da alcuni colleghi, non è stato richiesto dagli operatori interessati, così come l'ora di recupero per il compimento delle 36 ore settimanali non è stata concordata col dipendente, che subisce il disagio dall'Amministrazione, così come commentato dall'Amministrazione stessa nel vigente A.N.Q.

Ancora, l'art. 9 dell'A.N.Q. (Servizi non continuativi) indica chiaramente che: *"Nei casi in cui il personale impiegato stabilmente nei servizi non continuativi debba essere impiegato, per particolari ed improrogabili esigenze di servizio, in servizi continuativi ovvero in servizi di ordine pubblico, restano salvi i seguenti criteri: ... non impiego di personale che abbia precedentemente effettuato servizio nella fascia 14-20 ..."*.

Un dipendente in forza alla Sezione Affari Generali – Ordine e Sicurezza Pubblica, il giorno precedente al servizio di ordine pubblico, dovrà effettuare il turno 14.00/20.00 "a disposizione accompagnamento", in chiara violazione del suddetto articolo. Lo stesso vale per un altro operatore in forza all'Ufficio Denunce e Trattazione Atti, che il venerdì effettuerà il turno 14.00/20.00 per svolgere, nella giornata successiva, un servizio di ordine pubblico con orario 19.00/24.00. Ma anche un ulteriore dipendente addetto alla Sezione Affari Generali – Segreteria – Analisi Criminalità, il giorno precedente al servizio di ordine pubblico dovrà effettuare il turno 14.00/20.00.

Ma c'è di più, perché un operatore in forza alla D.I.G.O.S., prima del servizio di ordine pubblico del sabato con orario 19.00/24.00, effettuerà un altro servizio di ordine pubblico nella giornata di venerdì con il medesimo orario.

Poiché tale prassi organizzativa non può certo dirsi casuale, ma si tratta con tutta evidenza di una normale programmazione, **va doverosamente rammentato che tale ipotesi rappresenta una indiscutibile violazione dell'Accordo Nazionale Quadro.**

A un dipendente della Sezione I – Stato Giuridico, Matricola, Pratiche Sanitarie non è stata programmata l'ora di recupero per il completamento dell'orario settimanale, diversamente prevista per gli altri operatori.

Un operatore dell'Ufficio Personale sarà comandato, nella giornata di lunedì, in servizio al Corpo di Guardia in Questura con orario 00.00/06.00, anziché 00.00/07.00, orario normalmente svolto dal personale addetto alla vigilanza, ma che, nella giornata della domenica, precedente al turno di servizio notturno, risulterebbe assente.



Ci chiediamo come si possa comandare in servizio notturno un operatore che il giorno precedente risulta assente. Non sappiamo se a riposo, in congedo o per quale altro motivo, ma l'Amministrazione stessa ha il dovere di tutelare il personale anche in presenza di un'eventuale messa a disposizione dello stesso. Nella stessa settimana, inoltre, verrà comandato a svolgere un ulteriore servizio notturno di vigilanza e centralino in Prefettura, sempre con orario 00.00/06.00 anziché 00.00/07.00, in chiaro contrasto con l'ultima circolare da Voi formulata in specifica dell'incontro del 2 luglio c.a. per gli orari in deroga.

Vogliamo immaginare, pertanto, che al termine del proprio turno di sei ore il collega sia libero di potersi andare a riposare. Come potranno fare anche due dipendenti della Sezione 2[^] – Permessi e Carte di Soggiorno, che svolgeranno anch'essi il turno 00.00/06.00, anziché 00.00/07.00, nelle giornate di sabato e domenica al Corpo di Guardia in Questura e per la vigilanza e centralino Prefettura.

Per di più, nonostante la mancata sottoscrizione degli accordi relativi alla reperibilità pattizia proposti dall'Amministrazione, che le Organizzazioni Sindacali hanno rigettato, si prevede l'assegnazione di una "Presenza Qualificata" a un operatore della Sezione IV – Antidroga e Contrasto al Crimine Diffuso nella giornata del venerdì, **in aperta violazione contrattuale, poiché nessun accordo è stato siglato.**

Infine, si evidenzia che la programmazione settimanale è stata resa disponibile alle ore 13.43, ovvero oltre l'orario previsto.

Per tutto quanto sopra, considerati i numerosi "errori o sviste", Signor Questore, si richiama la S.V. al massimo rispetto delle normative vigenti e si DIFFIDA l'Amministrazione dal mettere in atto le violazioni contrattuali descritte, restando a disposizione per un eventuale incontro risolutore delle controversie in questione, così come all'art. 27 dell'A.N.Q.

Segretario Provinciale Siulp
DE ROSA

Segretario Provinciale FSP
SBEI

Segretario Provinciale Siap
BRACCIO

Segretario Provinciale Coisp-Mosap
SGATTONI

Segretario Provinciale Silp-CIGL
MANFREDI

Fermo, li 05.07.2025
(Originale firmato agli atti)